

Allegato B al rogito 8386

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA DELLA

SOCIETÀ - CAPITALE

Articolo 1 (Denominazione)

1.1 La società "V-RETI GAS S.R.L." è disciplinata dal presente Statuto.

1.2 La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole sia minuscole.

Articolo 2 (Sede legale)

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Foligno all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali, ad esempio: succursali, filiali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze) in Italia o all'estero, nonché di trasferire la sede sociale all'interno del Comune sopra indicato.

Articolo 3 (Durata)

3.1 La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2049 (duemilaquarantanove).

3.2 Proroghe o anticipato scioglimento potranno essere deliberate in sede di Assemblea dei Soci con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 4 (Oggetto sociale)

4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate, collegate o comunque partecipate delle attività e dei servizi connessi e inerenti a:

a) trasporto, trattamento, distribuzione, e misura del gas di qualsiasi specie sulle reti di distribuzione, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, provvedendo tra l'altro la connessione alle reti di distribuzione dei soggetti che ne fanno richiesta;

b) attività di studio, progettazione, coordinamento, direzione, costruzione ed esecuzione di opere riguardanti l'esercizio dell'industria e della distribuzione del gas di qualsiasi specie nonché attività di prestazione di servizi tecnici, manutentivi, logistici e ogni altra attività strumentale connessa o conseguente ai servizi di distribuzione e trasporto del gas di qualsiasi specie;

c) attività di conduzione operativa, compresa la

manutenzione degli impianti e delle reti relativi alla gestione della distribuzione del gas di qualsiasi specie;

d) effettuare prestazioni di servizi di consulenza tecnica, amministrativa e gestionale nell'ambito della distribuzione del gas di qualsiasi specie.

4.2 Con riferimento al settore regolato del gas, la Società, in conformità a quanto previsto dal Testo Integrato Unbundling Funzionale ("TIUF", Allegato A alla deliberazione ARERA n. 296/2015/R/com e s.m.i.), nello svolgimento delle proprie attività, persegue altresì la finalità di:

a) favorire la promozione della concorrenza, dell'efficienza e di adeguati livelli di qualità nella distribuzione ed erogazione del gas di qualsiasi specie;

b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;

c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;

d) impedire i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

4.3 Al fine di garantire quanto previsto nel capo

precedente, l'Organo Amministrativo individua il Gestore Indipendente, nel rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dal TIUF. Il Gestore Indipendente opererà secondo quanto previsto anche all'art. 12 del TIUF.

4.4 Al solo ed esclusivo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale sopra citato, la Società può effettuare qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, quali sottoscrizione, acquisti e vendita di azioni, di quote o di obbligazioni, assunzioni di partecipazioni e cointeressenze in altre aziende, assunzioni di finanziamenti, e di fidejussioni, nonché operazioni passive di locazione finanziaria (leasing finanziario), nonché ogni altra operazione comunque connessa, attinente, strumentale e opportuna, e ritenuta necessaria al conseguimento anche indiretto degli scopi sociali, o concernenti società di qualsiasi natura che abbiano scopi analoghi, complementari e affini, con l'esclusione dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di legge ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e del D.Lgs. n. 58/1998, e potrà inoltre, rilasciare garanzie reali e

personali non nei confronti del pubblico e comunque nel rispetto dei limiti di legge, regolamentari e di provvedimenti amministrativi in materia, con esclusione di ogni attività riservata. Sono espressamente escluse le attività riservate, o comunque quelle per le quali la legge prescriva requisiti incompatibili con quelli della società o dalla stessa non posseduti, con esclusione inoltre delle prestazioni professionali riservate agli iscritti in albi.

4.5 La Società, nei limiti e nel rispetto della disciplina dell'unbundling di cui al TIUF, potrà affidare a società controllate o collegate singole attività o fasi specifiche complementari dei servizi pubblici locali ad essa affidati.

Articolo 5 (Capitale sociale)

5.1 Il capitale sociale è di euro 1.000.000 (unmilione).

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale), in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi con le maggioranze di seguito previste ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo ai

sensi del successivo Art. 16.5.

5.3 All'Organo Amministrativo, peraltro, spetta la facoltà di aumentare il capitale, per non più di una volta in ciascun esercizio sociale, sino ad un ammontare massimo pari al valore nominale del capitale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento, fermo restando il diritto dei Soci di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute (come previsto al successivo Art. 5.5) nonché la facoltà di attribuire ai Soci partecipazioni, determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

5.4 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.5 In caso di decisione di aumento del capitale sociale, mediante nuovi conferimenti, spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai Soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel

caso di cui all'articolo 2482-ter del codice civile; in tal caso spetta ai Soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile.

5.6 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento. In mancanza di qualsiasi indicazione, il conferimento deve farsi in denaro.

5.7 Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal Socio, aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. In tal caso, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal Socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la Società.

5.8 Nel caso di aumento gratuito, la quota di partecipazione di ciascun Socio resta immutata.

Articolo 6 (Riduzione del capitale sociale)

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi con le maggioranze previste all'Art. 14, salvo quanto disposto dal successivo Art. 16.5.

6.2 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea, della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'organo di controllo o del revisore legale, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i Soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Articolo 7 (Soci - Finanziamento Soci)

7.1 La qualità di Socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.

7.2 Il domicilio dei Soci, degli altri aventi diritto al voto, dei componenti l'Organo Amministrativo e del Sindaco Unico o dei Sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo legale, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese o

dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

7.3 Il Socio che intende alienare, in tutto o in parte, la propria partecipazione sarà tenuto a formalizzare la promessa di trasferimento in forma di contratto preliminare di cessione di quote sottoposto alle condizioni sospensive il cui avverarsi sarà costituito, oltre che dal mancato esercizio del diritto di prelazione di cui appresso, dall'intervenuto gradimento all'ingresso dell'aspirante socio nella compagine sociale, da parte di tanti soci, rappresentanti almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

7.4 Il mancato gradimento all'ingresso del nuovo socio dovrà essere espressamente motivato e potrà essere fondato esclusivamente su ragioni di incompatibilità con la tutela e del superiore interesse pubblico intrinseco al principale oggetto sociale ovvero il trasporto, trattamento, distribuzione e misura del gas di qualsiasi specie.

7.5 In particolare:

- il medesimo Socio aspirante cedente sarà obbligato a notificare, a mezzo PEC, a ciascuno degli altri Soci il citato contratto preliminare condizionato, in cui - a pena di nullità -

	dovranno essere individuati il nominativo del	
	promittente acquirente e tutti gli elementi	
	essenziali della promessa compravendita;	
	- il diritto di prelazione all'acquisto spetterà	
	in diretta proporzione in riferimento alla	
	partecipazione già posseduta da ciascun Socio;	
	- il diritto di prelazione si estenderà	
	automaticamente fra i soli aspiranti acquirenti	
	anche in riferimento alle partecipazioni detenute	
	dagli altri Soci, che abbiano rinunciato o omesso	
	il tempestivo esercizio del diritto di prelazione	
	nei modi, nei termini e con i limiti qui di	
	seguito indicati;	
	- nei 120 (centoventi) giorni successivi, ciascuno	
	dei destinatari dovrà manifestare al Socio	
	proponente la propria volontà o meno di procedere	
	all'acquisto della partecipazione a corrispettivo	
	anche diverso da quello prossimo ad ottenersi con	
	terzi ma in entità almeno pari alla proporzionale	
	quota di patrimonio netto civilisticamente	
	determinato con riferimento al più recente	
	bilancio approvato, e comunque non inferiore a	
	quello che si sarebbe determinato in caso di	
	recesso.	
	7.6 Il Socio, interessato all'acquisto, nel testo	

di detta comunicazione, dovrà precisare se il proprio interesse è limitato alla sola proporzionale quota spettante in prelazione, oppure se esso si estende all'ulteriore quota da calcolare ad effetto del mancato esercizio alla prelazione da parte degli altri aventi diritto che eventualmente vi avessero rinunciato.

7.7 Entro 30 (trenta) giorni dallo spirare del sopra detto termine, ogni aspirante Socio acquirente dovrà esser reso edotto dall'aspirante venditore sulla quota che - ad effetto delle comunicate volontà di acquistare - dovrà formare oggetto di singoli atti di cessione di trasferimento delle partecipazioni.

7.8 Per l'ipotesi in cui, in conseguenza delle volontà manifestate da parte di ciascun avente diritto alla prelazione, non si raggiungesse l'intera partecipazione offerta in vendita e, nei 30 (trenta) giorni successivi, alcun aspirante acquirente avesse manifestato all'aspirante venditore la volontà di estendere il proprio acquisto all'ulteriore numero di partecipazioni a completamento della quota proposta in vendita, la parte aspirante venditrice rimarrà libera da ogni vincolo di prelazione e quindi di cedere - salvo

	l'avveramento dell'ulteriore condizione del	
	gradimento (di cui appresso) - al già identificato	
	soggetto terzo, entro i successivi 90 (novanta)	
	giorni, la propria partecipazione come sopra	
	offerta.	
	7.9 Decorso tale termine senza che si sia	
	perfezionata la vendita, qualora il titolare delle	
	quote, offerte in vendita, mantenesse la volontà	
	di cessione, dovrà di nuovo promuovere dall'inizio	
	la suestesa procedura di prelazione.	
	7.10 Le promesse di cessione di partecipazioni che	
	risultassero eseguibili in favore di terzi per	
	mancato esercizio del diritto di prelazione, come	
	sopra specificato, rimarranno comunque	
	condizionate dall'ottenimento del gradimento	
	all'ingresso dell'aspirante socio nella compagine	
	sociale che, entro 30 (trenta) giorni	
	dall'accertamento del mancato esercizio della	
	prelazione dall'Assemblea dei Soci dovrà	
	manifestare con voto favorevole di almeno il 51%	
	(cinquantuno per cento) del capitale sociale.	
	7.11 Qualora, nel predetto termine, gli aventi	
	diritto non manifestassero alcuna volontà, oppure	
	esprimessero il loro gradimento, il Socio	
	aspirante cedente potrà eseguire il notificato	

contratto preliminare, stipulando la vendita delle proprie quote negli esatti modi e termini ivi indicati.

7.12 Le disposizioni sopra esposte si applicano anche in caso di trasferimento di diritti di opzione su deliberati aumenti di capitale.

7.13 Ove invece non intervenisse il gradimento, per il Socio che aspiri all'uscita dalla compagine sociale rimarrà il legittimo esercizio del diritto di recesso.

7.14 Qualora il trasferimento venisse esercitato in violazione della procedura di cui sopra, non sarà possibile procedere all'iscrizione di tale trasferimento al competente Registro delle Imprese ed il trasferimento sarà comunque inefficace nei confronti della Società.

7.15 I Soci possono effettuare, su richiesta dell'organo gestorio, a favore della Società finanziamenti con o senza obbligo di rimborso, a titolo oneroso o gratuito, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di raccolta del risparmio, salvo quanto disposto dall'articolo 2467 del codice civile.

7.16 I versamenti effettuati dai Soci devono considerarsi infruttiferi, salva diversa unanime

volontà dei Soci, che dovrà essere manifestata in forma scritta.

7.17 La Società può emettere, nei limiti di legge, titoli di debito al portatore o nominativi, con decisione dell'Assemblea dei Soci, adottata con le maggioranze richieste dal presente Statuto, stabilendo le condizioni del prestito e le modalità del rimborso. Il rappresentante comune dei possessori di titoli dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Articolo 8 (Quote di partecipazione)

8.1 Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai Soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati, con deliberazione assunta con il voto favorevole di tutti i Soci ai quali vengono assegnate partecipazioni non proporzionali alle quote già possedute o ai conferimenti da essi effettuati e/o i cui diritti comunque restino incisi da tali assegnazioni.

8.2 I diritti particolari attribuiti ai Soci, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile, non sono trasmissibili ai loro aventi causa a qualunque titolo.

Pertanto, in caso di trasferimento totale da parte

di tali Soci della propria partecipazione nella Società, i diritti in oggetto si estinguono.

8.3 Qualunque modifica o soppressione di tali diritti dovrà essere adottata dall'Assemblea, in sede di modifica dello Statuto, con i quorum previsti al successivo Art. 14 purché sia compreso nella maggioranza il voto favorevole del Socio cui spetta tale diritto.

8.4 Il mancato esercizio dei propri diritti particolari, da parte di un Socio, non comporta l'estinzione di tali diritti in capo allo stesso.

8.5 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni, si applica l'articolo 2352 del codice civile.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 9 (Decisioni dei Soci)

9.1 I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

9.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione

	degli utili;	
	b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina e la revoca dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti;	
	d) le modificazioni del presente Statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	9.3 Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui al successivo Art. 9.4 che nelle forme di cui al successivo Art. 10, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni, per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.	
	9.4 Le decisioni dei Soci, salvo quanto previsto al successivo Art. 10, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.	
	9.5 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà	

risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- l'indicazione dei Soci consenzienti;

- l'indicazione dei Soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i Soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

9.6 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

9.7 Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i Soci, i quali entro i 5 (cinque) giorni successivi dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario

	ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto	
	opportuno, il motivo della loro contrarietà o	
	astensione; la mancanza di dichiarazione dei Soci,	
	entro il termine suddetto, equivale a voto	
	contrario.	
	9.8 Le trasmissioni previste nel presente comma	
	potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema	
	di comunicazione che consenta un riscontro della	
	spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la	
	posta elettronica.	
	9.9 Ogni Socio ha diritto di partecipare alle	
	decisioni di cui al presente articolo ed il suo	
	voto vale in misura proporzionale alla sua	
	partecipazione.	
	9.10 Le decisioni dei Soci sono prese con il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino la metà	
	del capitale sociale.	
	9.11 Le decisioni dei Soci, adottate a sensi del	
	presente articolo, dovranno essere trascritte,	
	senza indugio, nel Libro delle decisioni dei Soci.	
	Articolo 10 (Assemblea dei Soci)	
	10.1 Con riferimento alle materie, indicate al	
	precedente Art. 9.2 ed in tutti gli altri casi	
	previsti dalla legge o dal presente Statuto oppure	
	quando lo richieda l'Amministratore Unico oppure	

uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei Soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

10.2 L'Assemblea può riunirsi anche fuori dalla sede sociale, purché nell'Unione Europea.

Articolo 11 (Convocazione dell'Assemblea)

11.1 L'Assemblea dei Soci è convocata dall'Organo Amministrativo o da uno degli amministratori, in ogni tempo l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario o semplicemente opportuno oppure dall'organo di controllo (ove nominato).

11.2 L'Assemblea deve comunque essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, la cui ricorrenza deve essere segnalata dall'Organo Amministrativo nella Relazione sulla gestione sociale.

11.3 Le convocazioni sono fatte mediante avviso

	comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la	
	prova dell'avvenuto ricevimento (tra cui, lettera	
	raccomandata A.R., PEC, posta elettronica non	
	certificata con ricevuta di lettura) almeno 8	
	(otto) giorni prima di quello fissato per	
	l'Assemblea. Nell'avviso di convocazione, debbono	
	essere indicati il giorno, il luogo, l'ora	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare	
	nonché dovrà essere indicata la possibilità di	
	partecipare all'adunanza tramite	
	tele/videoconferenza.	
	11.4 In mancanza delle formalità di convocazione	
	di cui sopra, l'Assemblea si reputa regolarmente	
	costituita quando ad essa partecipa l'intero	
	capitale sociale e tutti i componenti dell'Organo	
	Amministrativo ed i membri dell'Organo di	
	Controllo, se nominati, sono presenti o informati	
	e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento.	
	Se i componenti dell'Organo Amministrativo e/o i	
	membri dell'Organo di Controllo (se nominati), non	
	partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno	
	rilasciare apposita dichiarazione scritta, da	
	conservarsi agli atti della Società, nella quale	
	dichiarano di essere informati su tutti gli	

argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 12 (Intervento e rappresentanza in
Assemblea)

12.1 Ogni Socio, che abbia diritto di intervenire, può farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, purché non Amministratore, né Sindaco o dipendente della Società.

12.2 Il Presidente dell'Assemblea constaterà il diritto di intervento e la legittimità della delega.

12.3 È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per tele/video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo dove è stata convocata.

Articolo 13 (Svolgimento dell'Assemblea)

13.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di

	Amministrazione, o nei casi di sua assenza o	
	impedimento, da persona designata dall'Assemblea	
	stessa.	
	13.2 L'Assemblea nominerà poi un Segretario anche	
	al di fuori dei componenti dell'Organo	
	Amministrativo.	
	13.3 Lo svolgimento e le delibere delle Assemblee	
	dovranno risultare da un processo verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.	
	13.4 Nei casi di legge, oppure quando il	
	Presidente lo ritenga opportuno, la funzione di	
	redigere il verbale nel ruolo di segretario verrà	
	assunta da notaio.	
	Articolo 14 (Diritto di voto e Quorum costitutivi	
	e deliberativi)	
	14.1 A ciascun Socio spetta un voto proporzionale	
	alla quota di partecipazione al capitale sociale.	
	14.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, i	
	Soci che alla data dell'Assemblea stessa risultano	
	titolari di quote nel Registro delle Imprese.	
	14.3 L'Assemblea è regolarmente costituita e	
	delibera con la presenza ed il voto favorevole	
	della maggioranza del capitale sociale.	
	SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	
	Articolo 15 (Organo Amministrativo)	

15.1 La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione, formato da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, anche non Soci, ivi compreso il Presidente.

15.2 L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci; in caso di organo collegiale, se il Presidente non è nominato dall'Assemblea, vi provvede il Consiglio di Amministrazione, nominandolo tra i propri membri.

Inoltre, sempre in caso di Organo Amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare fra i propri componenti un Vicepresidente in qualità di sostituto del Presidente, in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

15.3 La composizione e la scelta dei componenti dell'Organo Amministrativo, ad opera dell'Assemblea dei Soci, dovranno avvenire con voto palese.

15.4 In caso di Organo Amministrativo collegiale, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la loro sostituzione, nell'eventuale cessazione dall'incarico nel corso del mandato, vanno effettuate, ai sensi dell'art.

	11, comma 4, D.Lgs. 175/16, secondo modalità tali	
	da garantire che il genere meno rappresentato	
	ottenga almeno un terzo dei componenti nominati e,	
	comunque, in conformità ai criteri di cui alla	
	Legge 120/11.	
	15.5 Non possono essere nominati alla carica di	
	Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio	
	coloro che:	
	- non possiedono i requisiti di onorabilità,	
	professionalità e autonomia, in conformità con	
	quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 175/16;	
	- si trovano nelle condizioni previste	
	dall'articolo 2382 del Codice Civile;	
	- sono stati sottoposti a misure di prevenzione	
	disposte dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi del	
	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti	
	della riabilitazione;	
	- sono stati condannati, con sentenza	
	irrevocabile, salvi gli effetti della	
	riabilitazione:	
	a) a pena detentiva per uno dei reati previsti	
	dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,	
	finanziaria e assicurativa e dalle norme in	
	materia di mercati e strumenti finanziari, in	
	materia tributaria e di strumenti di pagamento;	

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del Codice Civile, dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dal Titolo IX del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad 1 (uno) anno per uno dei delitti previsti dai Titoli II, V, VII, VIII e XIII del Libro II del Codice Penale contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio e il patrimonio;

- ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale.

15.6 In considerazione del controllo pubblico indiretto, non è consentito nominare, quali componenti dell'Organo Amministrativo, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla Società particolari e comprovate

	competenze tecniche degli amministratori della	
	società controllante o di favorire l'esercizio	
	dell'attività di direzione e coordinamento.	
	15.7 Gli Amministratori della Società non possono	
	essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche	
	controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti	
	della società controllante, in virtù del principio	
	di omnicomprensività della retribuzione, fatto	
	salvo il diritto alla copertura assicurativa e al	
	rimborso delle spese documentate, nel rispetto del	
	limite di spesa di cui al successivo Art. 15.19,	
	essi hanno l'obbligo di riversare i relativi	
	compensi alla società di appartenenza.	
	15.8 L'Amministratore Unico ovvero almeno uno dei	
	componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà	
	essere nominato quale Gestore Indipendente e	
	possedere i requisiti di indipendenza per la	
	gestione dell'attività di distribuzione del gas di	
	qualsiasi specie, secondo quanto previsto dalla	
	normativa TUIF sulla separazione funzionale della	
	gestione delle infrastrutture essenziali per il	
	mercato del gas di qualsiasi specie.	
	15.9 Nessun componente dell'Organo Amministrativo,	
	potrà ricoprire ruoli operativi o decisionali	
	nelle attività di vendita del gas di qualsiasi	

specie esercitate da altre società collegate o controllate dalla, o controllanti la, Società.

Qualora tale situazione di incompatibilità si verificasse nel corso del mandato, l'Amministratore interessato decadrà immediatamente dalla carica.

15.10 Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, fino a revoca o in caso di decadenza, ai sensi di legge. Essi sono rieleggibili per non più di 2 (due) mandati consecutivi.

15.11 In caso di Organo Amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione potrà, ai sensi dell'art. 11, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 175/16, attribuire deleghe di gestione ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea o previste dal presente Statuto.

15.12 In caso di Organo Amministrativo collegiale, all'Amministratore che ricoprirà il ruolo di Gestore Indipendente saranno conferiti poteri di gestione dell'attività di distribuzione del gas di qualsiasi specie. La carica del Gestore Indipendente non potrà mai essere ricoperta dal

	soggetto nominato quale Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione. L'amministratore, nominato	
	Gestore Indipendente, potrà essere revocato dalla	
	carica soltanto in presenza di uno dei motivi	
	specificati nella delibera di conferimento della	
	carica. In ogni caso, il Gestore Indipendente	
	decadrà dalla carica con la scadenza del mandato	
	conferito all'Organo Amministrativo oppure in caso	
	di decadenza dello stesso Consiglio di	
	Amministrazione nelle ipotesi previste dalla legge	
	o dallo statuto.	
	15.13 Il Gestore Indipendente è munito dei poteri	
	di ordinaria amministrazione sull'attività di	
	distribuzione del gas - di qualsiasi specie, del	
	potere di rappresentanza verso i terzi per il	
	compimento delle medesime attività.	
	In caso di Organo Amministrativo collegiale,	
	l'Amministratore nominato Gestore Indipendente	
	avrà la delega sulle materie - indicate	
	nell'articolo successivo - per la cui approvazione	
	da parte del Consiglio di Amministrazione	
	favorevole, fatta eccezione per le materie che	
	possano avere un qualche impatto sulle società	
	controllate e/o collegate alla società o che, in	
	ogni caso, abbiano natura commerciale con impatto	

anche mediato sulle medesime società.

15.14 In caso di Organo Amministrativo collegiale, gli organi delegati, ai sensi dell'articolo 2381, comma 5, del codice civile, riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo con periodicità almeno ogni 180 (centottanta) giorni, mediante relazione scritta sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate o controllanti, con particolare riferimento a quelle in potenziale conflitto di interessi.

15.15 La delega non limita la competenza del Consiglio di Amministrazione poiché questo può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega, fatte salve le competenze attribuite dalla normativa al Gestore Indipendente della distribuzione del gas di qualsiasi specie.

15.16 È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai

	componenti degli organi sociali.	
	15.17 È fatto altresì divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.	
	15.18 Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si applicherà, per quanto possibile, il disposto di cui all'articolo 2386 del codice civile.	
	15.19 Qualora in caso di nomina dell'Organo Amministrativo in forma collegiale, per qualsiasi motivo, il numero degli Amministratori in carica si riduca a meno della metà, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione, fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi amministratori.	
	15.20 Relativamente ai compensi, fino all'emanazione del decreto, di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 175/16, restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4 comma 4, secondo	

periodo, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 135/12 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

15.21 L'Organo Amministrativo e/o i singoli Amministratori Delegati (in forza dei poteri agli stessi conferiti) possono nominare direttori tecnici, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Resta inteso che non possono essere nominati, quali direttori generali della Società, coloro che:

- si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile;

- sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

- sono stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in

	materia tributaria e di strumenti di pagamento;	
	b) alla reclusione per uno dei delitti previsti	
	dal titolo XI del libro V del codice civile, dal	
	R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dal Titolo IX del	
	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di	
	cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;	
	c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad 1	
	(uno) anno per uno dei delitti previsti dai Titoli	
	II, V, VII, VIII e XIII del Libro II del codice	
	penale contro la pubblica amministrazione,	
	l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia	
	pubblica, l'industria e il commercio e il	
	patrimonio.	
	Articolo 16 (Poteri dell'Organo Amministrativo)	
	16.1 L'Organo Amministrativo è investito di tutti	
	i poteri per l'amministrazione ordinaria e	
	straordinaria della Società e gli sono	
	riconosciute tutte le facoltà per il	
	raggiungimento degli scopi sociali, esclusi	
	soltanto quelli che la legge in modo tassativo	
	riserva all'Assemblea e quelli relativi	
	all'affitto e/o la cessione dell'azienda o di rami	
	di essa. Sono fatte salve le competenze attribuite	
	dalla normativa sulla separazione funzionale al	
	Gestore Indipendente della distribuzione del gas	

di qualsiasi specie, al quale spetta in via esclusiva la gestione ordinaria della medesima attività.

16.2 Inoltre, in conformità alla normativa sulla separazione funzionale delle attività regolate del settore energetico, in caso di Organo Amministrativo collegiale, è necessario il voto favorevole del consigliere nominato Gestore Indipendente della distribuzione del gas di qualsiasi specie, per approvare le delibere riguardanti le seguenti materie:

a) il conferimento o la revoca del potere di rappresentanza verso i terzi per lo svolgimento delle attività di distribuzione e misura del gas di qualsiasi specie;

b) l'approvazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale - o piano degli investimenti - delle infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione del gas di qualsiasi specie da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

c) la definizione della struttura organizzativa preposta allo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas di qualsiasi specie;

d) il trattamento e l'accesso alle informazioni

	commercialmente sensibili relative alla	
	distribuzione del gas di qualsiasi specie, così	
	come definite dall'Autorità per l'energia	
	elettrica ed il gas;	
	e) le procedure per l'acquisto, nell'ambito del	
	gruppo, di beni e servizi strumentali	
	all'esercizio della distribuzione del gas di	
	qualsiasi specie.	
	16.3 In caso di Organo Amministrativo collegiale,	
	il Consiglio di Amministrazione ha il potere di	
	individuare ulteriori materie relative alla	
	distribuzione del gas di qualsiasi specie, per la	
	cui approvazione è necessario il voto favorevole	
	del Gestore Indipendente dell'attività di	
	distribuzione del gas di qualsiasi specie.	
	16.4 Ai sensi dell'articolo 2381, ultimo comma,	
	del codice civile, gli Amministratori sono tenuti	
	ad agire in modo informato ed, in caso di Organo	
	Amministrativo collegiale, possono chiedere agli	
	organi delegati che al Consiglio di	
	Amministrazione siano fornite informazioni	
	relative alla gestione della Società.	
	16.5 Sono adottate dall'Organo Amministrativo, in	
	luogo dell'Assemblea dei Soci, le decisioni	
	relative alla fusione nei casi ed alle condizioni,	

di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile.

Articolo 17 (Competenze e prerogative dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione)

17.1 All'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio.

17.2 In caso di Organo Amministrativo collegiale, qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia assente o sorga una ragione di impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, se nominato.

17.3 In caso di Organo Amministrativo collegiale, la rappresentanza legale della Società spetta anche all'Amministratore Delegato se nella delega rientra l'atto o la categoria di atti da compiere, al Gestore Indipendente per il compimento di atti relativi alla distribuzione del gas di qualsiasi specie, purché non abbiano alcun impatto, anche indiretto in società controllate e/o collegate alla Società, nonché a procuratori speciali purché muniti di specifico mandato.

Articolo 18 (Decisioni del Consiglio di

Amministrazione)

18.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione (ove nominato) possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio.

18.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.

18.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e	
	le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti.	
	18.4 Copia di tale documento dovrà essere	
	trasmessa a tutti gli Amministratori, i quali	
	entro i 2 (due) giorni successivi dovranno	
	trasmettere alla Società apposita dichiarazione,	
	scritta in calce alla copia del documento	
	ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio	
	voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della	
	loro contrarietà o astensione; la mancanza di	
	dichiarazione degli Amministratori, entro il	
	termine suddetto equivale a voto contrario.	
	18.5 Le trasmissioni previste nel presente comma	
	potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema	
	di comunicazione che consenta un riscontro della	
	spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la	
	posta elettronica.	
	18.6 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione	
	sono prese sulla base del quorum deliberativo,	
	indicato al successivo Art. 19.	
	18.7 Le decisioni degli Amministratori, adottate a	
	sensi del presente articolo, dovranno essere	

	trascritte nel Libro delle decisioni degli	
	Amministratori.	
	18.8 Gli Amministratori possono stabilire di	
	rimettere la decisione su particolari argomenti o	
	su specifiche operazioni a delibera del Consiglio	
	di Amministrazione da adottarsi col metodo	
	collegiale. La convocazione dell'organo	
	amministrativo viene fatta per lettera raccomandata	
	A.R. o per PEC o per posta elettronica non	
	certificata ma con ricevuta di lettura, con un	
	preavviso di almeno 3 (tre) giorni oppure, in caso	
	di urgenza, di almeno 24 (ventiquattro) ore prima	
	di quello fissato per l'adunanza a ciascun	
	Amministratore ed all'organo di controllo (se	
	nominato).	
	18.9 Sono comunque valide le riunioni collegiali,	
	in cui siano presenti tutti i soggetti da	
	convocare.	
	18.10 Le riunioni sono presiedute dal Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione o in caso di suo	
	impedimento dal Vicepresidente o, in ulteriore	
	assenza, dal consigliere più anziano.	
	18.11 Le deliberazioni dovranno risultare da	
	verbale sottoscritto dal Presidente e dal	
	segretario e trascritto nell'apposito libro.	

18.12 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele/video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato.

Articolo 19 (Quorum e maggioranze)

19.1 In caso di Organo Amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione sarà validamente costituito in riunione se sarà presente la maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per l'approvazione delle delibere sulle materie relative all'attività di distribuzione del gas, indicate nell'Art. 16.2 dello Statuto è indispensabile - oltre alla maggioranza dei voti dei consiglieri - anche il voto favorevole dell'amministratore che ricopre la

	carica di Gestore Indipendente, che può essere	
	conteggiato nella maggioranza del consiglio di	
	amministrazione.	
	Articolo 20 (Organo di controllo e revisore legale	
	dei conti)	
	20.1 Quando i Soci ne ravvisino l'opportunità o	
	nei casi previsti dall'art. 2477 del codice	
	civile, gli stessi possono nominare un organo di	
	controllo e un revisore legale dei conti.	
	20.2 L'organo di controllo potrà essere costituito	
	da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale.	
	20.3 Qualora venga nominato un Collegio Sindacale,	
	quest'ultimo dovrà essere sarà composto da 3 (tre)	
	membri effettivi e 2 (due) supplenti, aventi i	
	requisiti di legge.	
	20.4 Il Sindaco Unico o ciascun membro del	
	Collegio Sindacale:	
	- deve possedere i requisiti di onorabilità,	
	professionalità e autonomia, in conformità con	
	quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 175/16;	
	- deve trovarsi nelle condizioni previste	
	dall'articolo 2382 del Codice Civile;	
	- non deve essere stato sottoposto a misure di	
	prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria, ai	
	sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, salvi	

gli effetti della riabilitazione;

- non deve essere stato condannato, con sentenza

irrevocabile, salvi gli effetti della

riabilitazione:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti

dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,

finanziaria e assicurativa e dalle norme in

materia di mercati e strumenti finanziari, in

materia tributaria e di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti

dal titolo XI del libro V del Codice Civile, dal

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dal Titolo IX del

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di

cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad 1

(uno) anno per uno dei delitti previsti dai Titoli

II, V, VII, VIII e XIII del Libro II del Codice

Penale contro la pubblica amministrazione,

l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia

pubblica, l'industria e il commercio e il

patrimonio;

- ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, non

deve essere stato condannato, anche con sentenza

non passata in giudicato, per uno dei reati

previsti dal capo I del titolo II del libro

			secondo del Codice Penale.
	20.5	In caso di nomina di un Collegio Sindacale	
		così come nel caso di relativa sostituzione,	
		nell'eventuale cessazione dall'incarico nel corso	
		del mandato, va effettuata secondo modalità tali	
		da garantire il rispetto del principio di	
		equilibrio di genere, almeno nella misura di un	
		terzo, da computare sul numero complessivo delle	
		designazioni o nomine effettuate in corso d'anno,	
		nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge	
		120/11.	
	20.6	Le riunioni dell'organo di controllo possono	
		svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel	
		rispetto di quanto previsto per le riunioni del	
		Consiglio di Amministrazione.	
	20.7	L'Assemblea, all'atto della nomina, provvede	
		a determinare la remunerazione annuale del Sindaco	
		Unico o dei membri del Collegio Sindacale.	
	20.8	L'organo di controllo dura in carica per 3	
		(tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea	
		convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
		all'ultimo esercizio della relativa carica; i	
		membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.	
	20.9	Il Sindaco Unico o il Presidente del Collegio	
		Sindacale è nominato dall'Assemblea dei Soci.	

20.10 In caso di cessazione, decadenza o revoca dei membri del Collegio Sindacale:

(i) subentrano i supplenti in ordine di età nel rispetto dell'art. 2397, comma 2, del codice civile; e

(ii) la prima Assemblea successiva procederà all'integrazione del Collegio Sindacale.

20.11 Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

20.12 Il controllo legale dei conti è esercitato da un revisore legale o da una società di revisione legale incaricata di svolgere tale funzione, iscritta nell'apposito Registro (il "Revisore"), determinandone il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico che non può eccedere i 3 (tre) esercizi sociali, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico; tale organo è rieleggibile.

20.13 Il Revisore deve possedere per tutta la durata del mandato i requisiti, previsti dalla normativa vigente in materia.

20.14 Il Revisore, anche mediante scambi

	tempestivi di informazioni rilevanti per	
	l'espletamento dei rispettivi compiti con il	
	Collegio Sindacale, svolge tutte le funzioni	
	indicate dalla normativa specifica di riferimento,	
	documentando l'attività svolta in apposito libro	
	conservato presso la sede sociale.	
	Articolo 21 (Esercizi sociali)	
	21.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	21.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	
	Amministrativo provvede alla formazione del	
	progetto di bilancio a norma di legge.	
	Articolo 22 (Ripartizione degli utili)	
	Gli utili netti risultanti dal bilancio	
	d'esercizio sono ripartiti come segue:	
	a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale	
	fino a che questa abbia raggiunto il quinto del	
	capitale sociale;	
	b) il 95% (novantacinque per cento) a disposizione	
	dell'Assemblea.	
	Articolo 23 (Pagamento dei dividendi)	
	I dividendi non riscossi si prescrivono a favore	
	del fondo di riserva dopo 5 (cinque) anni dal	
	giorno in cui sono divenuti esigibili.	
	Articolo 24 (Scioglimento e liquidazione)	

La Società si scioglie di diritto nei casi espressamente previsti dagli articoli 2484 e ss. del codice civile.

Articolo 25 (Liquidatori)

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati con la stessa delibera di scioglimento e l'Assemblea determinerà anche i poteri ed i criteri di liquidazione, fermi gli obblighi di legge.

Articolo 26 (Clausola di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, si applica la normativa vigente in materia in tema di società a responsabilità limitata.

